

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori “- Titolo I – art. 2;
- vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’art. 8 che attribuisce alla Regione funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali ed il compito di disciplinare l’integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all’attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all’art. 2, comma 1 lettera n), della legge 30/11/1998, n. 419;
- vista la legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento di minori”, nonché al Titolo VII del libro primo del codice civile;
- visto il decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 “Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale, a norma dell’art.11 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- visto il DPCM 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento di sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 “Approvazione del Piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004” e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:
 1. l’art. 5 (competenze della Regione), comma 1, lettera b) n. 10.3, che assegna alla Giunta funzioni e competenze in materia di adozioni, affidamenti familiari, comunità, altre strutture di accoglienza e assistenza educativa per i minori;
 2. il paragrafo del Piano socio-sanitario regionale - PSSR - per il triennio 2002/2004 denominato “Comunità per minori” del capitolo “Assistenza residenziale” pag. 4638 del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 46 del 18/10/2001;
- vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 “Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006 - 2008” ed in particolare l’Obiettivo n. 22 “Attivare politiche di prevenzione del disagio minorile e giovanile e di intervento a favore di minori e giovani in situazione di disagio”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 30 dicembre 2002, n. 5190 “Approvazione, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 18/2001, degli standard strutturali e gestionali delle strutture e dei servizi per minori”;

- evidenziato che gli standard dei servizi per minori risultano presupposto indispensabile al fine di garantire la qualità dei servizi e i livelli minimi di assistenza;
- considerato che l'esperienza maturata nel corso degli anni rispetto al funzionamento delle strutture e dei servizi per i minori ha evidenziato la necessità di aggiornare ed integrare i contenuti della deliberazione della Giunta regionale in data 30 dicembre 2002, n. 5190 diversificando la tipologia di servizi e le caratteristiche ad essi connesse ai sensi della normativa vigente;
- considerato che i contenuti di cui all'allegato della presente proposta di deliberazione, che ne forma parte integrante, modificano significativamente la deliberazione della Giunta regionale in data 30 dicembre 2002, n. 5190 e che tali modifiche rendono necessario procedere alla revoca di tale deliberazione;
- ritenuto opportuno stabilire il termine del 31 dicembre 2010 per l'adeguamento dei servizi esistenti ai requisiti minimi strutturali e gestionali;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 21 dicembre 2007, n. 3817 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 1° febbraio 2008, n. 194 recante "Prelievi dal fondo regionale per le politiche sociali per il triennio 2008/2010 variazione al bilancio di previsione per l'anno 2008 e pluriennale 2008/2010 e conseguente modifica al bilancio di gestione";
- in attuazione dell'obiettivo n. 152102 "Attivazione di interventi tecnico-professionali da parte del Servizio Sociale";
- visto il parere favorevole rilasciato dal dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- su proposta del Presidente della Regione, On. Luciano Caveri;
- ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 18/2001, gli standard strutturali e gestionali delle strutture e dei servizi per minori, di cui all'allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante;
2. di revocare la deliberazione della Giunta regionale in data 30 dicembre 2002, n. 5190 "Approvazione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 18/2001, degli standard strutturali e gestionali delle strutture e dei servizi per minori";

3. di stabilire il termine del 31 dicembre 2010 per l'adeguamento dei servizi esistenti agli standard strutturali e gestionali di cui all'allegato della presente deliberazione.

MGF/PS

Allegato della deliberazione della Giunta regionale n. 1656 del 30/5/2008

STANDARD STRUTTURALI E GESTIONALI DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI PER MINORI

CARATTERISTICHE GENERALI

Nella Regione Valle d'Aosta sono presenti servizi e strutture in favore dei minori o giovani adulti e delle loro famiglie, i quali si differenziano a seconda della tipologia di prestazioni, servizi e attività offerte.

Le strutture e i servizi per i minori sono:

- A) STRUTTURE DI TIPO FAMILIARE E GRUPPO APPARTAMENTO**
- B) STRUTTURE A CARATTERE COMUNITARIO**
- C) CENTRI DI VACANZA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI TEMPORANEI**
- D) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA**
- E) SERVIZIO PER GLI INCONTRI PROTETTI IN FAVORE DI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE**

VIGILANZA

Per l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite ad essa dall'art. 5 lettera b) n. 1 della l.r. 4 settembre 2001, n.18, la Giunta regionale provvede a nominare un apposito organismo in cui siano presenti professionalità sia dell'area sanitaria, che dell'area socio-assistenziale nonché tecnici competenti in materia edilizia.

La Giunta regionale determina altresì le sanzioni che la struttura regionale in materia di politiche sociali dovrà irrogare in caso di accertate violazioni.

A) STRUTTURE DI TIPO FAMILIARE E GRUPPO APPARTAMENTO

- **Definizione e finalità**

Le strutture di tipo familiare per minori sono strutture a carattere residenziale e/o semiresidenziale con funzioni prevalentemente socio-assistenziali ed educative, integrative o sostitutive della famiglia.

In presenza di spazi idonei, la struttura può costituire punto di appoggio per incontri protetti. Finalità della struttura è il sostegno al processo evolutivo dei minori accolti mediante un'organizzazione di vita che permetta relazioni stabili e significative tra minori e adulti e stimoli i minori a compiere esperienze di vita e relazione nell'ambiente circostante.

La struttura assicura il mantenimento e la promozione dei rapporti con le famiglie e con le strutture sociali interessate.

- **Destinatari e capacità ricettiva**

Massimo n. 6 minori in età compresa tra 0 e 18 anni o giovani adulti tra 18 e 21 anni per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto di vita individuale, in attesa di un sollecito rientro nella famiglia di origine o di altra collocazione stabile.

Il bacino di utenza è regionale salvo eccezionali disposizioni della autorità giudiziaria.

- **Caratteristiche tecniche**

Le strutture di tipo familiare per minori dovranno possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati ad uso di civile abitazione.

- **Ammissioni e dimissioni**

Le strutture di tipo familiare per minori sono inserite nel contesto del Servizio Socio-Sanitario Regionale.

La domanda di ammissione a cura dell'esercente la potestà parentale per i minori o del giovane adulto, ovvero disposta dalla autorità giudiziaria, deve essere inoltrata all'ente o alla istituzione titolari delle funzioni assistenziali in materia minorile.

La richiesta dovrà essere corredata di una dettagliata relazione dei servizi socio-sanitari competenti per territorio e della documentazione essenziale indispensabile per valutare il possesso in capo al minore o al giovane adulto dei requisiti sanitari compatibili con la vita comunitaria.

La ammissione viene disposta con comunicazione formale agli interessati da parte dell'ente o istituzione titolare delle funzioni di assistenza ai minori.

La dimissione viene disposta seguendo l'iter di cui sopra.

- **Funzionamento**

Le strutture di tipo familiare per minori garantiscono il funzionamento 24 ore su 24 per tutto l'anno. Per ogni minore o giovane adulto accolto, in regime residenziale o semiresidenziale, deve essere predisposto un progetto educativo individualizzato. Tale progetto deve essere redatto dai servizi socio sanitari competenti per territorio e dalla comunità di riferimento che mantengono durante tutto il periodo di presa in carico, la responsabilità complessiva della situazione del minore o del giovane adulto interessato.

La struttura di tipo familiare per minori deve garantire le seguenti aree di attività:

a) attività di tipo socio-assistenziale:

- aiuto al minore o giovane adulto per il soddisfacimento delle esigenze individuali primarie (preparazione e somministrazione pasti, igiene ed accudimento personale);
- eventuali prestazioni sanitarie in relazione a specifiche esigenze dell'utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio;

- accompagnamento nelle relazioni esterne (strutture scolastiche e/o formative, strutture sanitarie, luoghi di ritrovo e di svago);

b) attività di tipo educativo:

- sostegno educativo al fine di assicurare al minore o al giovane adulto le condizioni per un ottimale ed equilibrato processo di crescita;
- sostegno e stimolo psicologico al fine di permettere al minore o al giovane adulto l'elaborazione ed il recupero del vissuto personale in una ottica di superamento delle difficoltà e concretizzazione di relazioni interpersonali stabili;
- offerta di attività aggregative e ricreative – culturali.

• **Personale**

In ogni struttura di tipo familiare per minori, indipendentemente dal tipo di gestione pubblica o privata, devono essere impiegate le seguenti risorse:

- coordinatore del servizio;
- personale educativo;
- personale addetto all'assistenza.

Nel caso in cui il target di riferimento riguardi giovani adulti è previsto solo personale educativo.

Il personale di cui sopra individuato dal soggetto gestore dovrà essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

- a) coordinatore del servizio: laurea ad indirizzo socio-psico-pedagogico unitamente ad una comprovata e significativa esperienza nel settore, ovvero diploma regionale di Educatore Professionale di durata non inferiore a 2400 ore conseguito in Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 18 del 4 settembre 2001, oppure conseguito in altre regioni, con esperienza almeno triennale come educatore nei servizi socio-educativi per minori, ovvero, in subordine, titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università, integrato da una esperienza almeno quinquennale di coordinamento di servizi socioeducativi per minori;
- b) educatori:
 - laurea triennale in educazione professionale, ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 "Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502" e del D.M. 2 aprile 2001 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie";
 - laurea triennale in classe 18 "Scienze dell'educazione e della formazione", definita nel D.M. 4 agosto 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree sanitarie";
 - laurea quadriennale in scienze dell'educazione o in pedagogia;
 - lauree specialistiche: ai sensi del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche", in: classe n. 56/S "Classe

delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi”, classe n. 65/S “Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua”; classe n. 87/S, “Classe delle lauree specialistiche in scienze pedagogiche”;

- diploma regionale di Educatore Professionale di durata non inferiore a 2400 ore conseguito in Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 18 del 4 settembre 2001, oppure conseguito in altre regioni;
 - titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università ed esperienza almeno quinquennale con ruolo educativo in un servizio socio educativo per minori;
- c) addetto all'assistenza: titolo finale di studio di scuola secondaria di primo grado, integrato da attestato di qualifica professionale O.S.S. - Operatore socio-sanitario ovvero da attestato di qualifica professionale ADEST - Assistente domiciliare e dei servizi tutelari conseguito in Valle d'Aosta o di attestato analogo conseguito in altre regioni.

Il coordinatore del servizio svolge le seguenti funzioni:

- è il referente del soggetto gestore all'interno della struttura e garantisce la corretta gestione del servizio. Assicura il passaggio di informazioni e svolge una azione di promozione e sensibilizzazione nei confronti dell'ente;
- coordina tutto il personale operante all'interno della struttura e garantisce inoltre il rispetto della disciplina interna;
- garantisce una efficiente gestione dei servizi della struttura individuando le soluzioni più idonee e i risultati da raggiungere;
- assicura la predisposizione e l'attuazione dei turni di lavoro del personale;
- elabora in collaborazione con gli operatori il piano di lavoro della struttura;
- organizza e conduce incontri periodici di programmazione e di verifica degli interventi;
- integra le attività assistenziali con gli interventi socio-educativi;
- garantisce il flusso delle informazioni ai vari livelli;
- verifica e propone l'approvvigionamento;
- assicura la raccolta e la tutela di tutti i dati e le informazioni relative alla struttura ed ai singoli ospiti;
- cura l'inserimento dell'ospite;
- assicura, dopo un iniziale periodo di osservazione, l'elaborazione, attuazione, verifica e valutazione di un piano di lavoro individualizzato per ogni singolo utente, in collaborazione con tutti gli operatori socio-sanitari interessati;
- favorisce la qualità delle prestazioni e del servizio attraverso:
 - a) la promozione di atteggiamenti e comportamenti professionali;
 - b) la partecipazione attiva degli operatori nell'individuare soluzioni migliorative dell'organizzazione;
 - c) il confronto con altre strutture del territorio;
- assicura i rapporti con i familiari, i volontari ed altre figure ed organizzazioni esterne;
- promuove l'organizzazione e la realizzazione di interventi formativi e di aggiornamento, sia per la propria figura, che per il restante personale;

- favorisce una gestione del servizio trasparente, attraverso modalità di partecipazione e di informazione all'esterno.

L'educatore svolge le seguenti funzioni:

- provvede alla assistenza diretta al minore o al giovane adulto;
- elabora, in collaborazione con tutti gli operatori socio-sanitari interessati, il piano di lavoro individualizzato per ogni minore o giovane adulto a lui affidato;
- provvede alla realizzazione pratica quotidiana del piano di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi educativi individuati;
- partecipa alle periodiche riunioni di programmazione e di verifica sia interne che esterne al servizio;
- partecipa alla organizzazione ed alla realizzazione di interventi formativi e di aggiornamento.

Il personale addetto all'assistenza svolge le seguenti funzioni:

- assistenza diretta al minore;
- aiuto domestico, pulizia dei locali, lavanderia, stireria e preparazione pasti;
- prestazione igienico-sanitarie complementari alle attività di assistenza e di tutela;
- animazione.

A tutto il personale deve essere garantita l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi. Tutte le strutture, gli ospiti ed il personale devono essere adeguatamente coperti da assicurazione.

B) STRUTTURE A CARATTERE COMUNITARIO

- **Definizione e finalità**

La comunità per minori è una struttura a carattere residenziale e/o semiresidenziale con funzioni prevalentemente socio-assistenziali ed educative, integrative o sostitutive della famiglia. In presenza di spazi idonei, la comunità può costituire punto di appoggio per incontri protetti.

Finalità della struttura è il sostegno al processo evolutivo dei minori accolti mediante un'organizzazione di vita che permetta relazioni stabili e significative tra minori e adulti e stimoli i minori a compiere esperienze di vita e relazione nell'ambiente circostante.

La comunità assicura il mantenimento e la promozione dei rapporti con le famiglie e con le strutture sociali interessate.

- **Destinatari e capacità ricettiva**

La ricettività è superiore a n.6 minori in età compresa tra 0 e 18 anni, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto di vita individuale, in attesa di un sollecito rientro nella famiglia di origine o di altra collocazione stabile.

Il bacino di utenza è regionale salvo eccezionali disposizioni della autorità giudiziaria.

- **Caratteristiche tecniche**

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, accessibilità, igiene e sicurezza, le strutture a carattere comunitario dovranno possedere i requisiti minimi indicati nell'allegato A del DM 21 maggio 2001, n. 308.

- **Ammissioni e Dimissioni**

La struttura a carattere comunitario per minori è inserita nel contesto del Servizio Socio-Sanitario Regionale. La domanda di ammissione a cura dell' esercente la potestà parentale, ovvero disposta dalla autorità giudiziaria deve essere inoltrata all'ente o alla istituzione titolari delle funzioni assistenziali in materia minorile.

La richiesta dovrà essere corredata di una dettagliata relazione dei servizi socio-sanitari competenti per territorio e della documentazione essenziale indispensabile per valutare il possesso in capo al minore stesso dei requisiti sanitari compatibili con la vita comunitaria.

La ammissione viene disposta con comunicazione formale agli interessati da parte dell'ente o istituzione titolare delle funzioni di assistenza ai minori.

La dimissione viene disposta seguendo l'iter di cui sopra.

- **Funzionamento**

La struttura a carattere comunitario per minori garantisce il funzionamento 24 ore su 24 per tutto l'anno. Per ogni minore accolto, in regime residenziale o semiresidenziale, deve essere predisposto un progetto educativo individualizzato con il quale viene definito l'itinerario operativo a cui attenersi. Il progetto deve essere redatto dai servizi socio sanitari competenti per territorio e dalla comunità di riferimento che mantengono durante tutto il periodo di presa in carico, la responsabilità complessiva della situazione del minore interessato.

a) attività di tipo socio-assistenziale:

- aiuto alla persona per il soddisfacimento delle esigenze individuali primarie (preparazione e somministrazione pasti, igiene ed accudimento personale);
- accompagnamento nelle relazioni esterne (strutture scolastiche, strutture sanitarie, luoghi di ritrovo e di svago).

b) attività di tipo educativo:

- sostegno educativo al fine di assicurare al minore le condizioni per un ottimale ed equilibrato processo di crescita;
- sostegno e stimolo psicologico al fine di permettere al minore l'elaborazione ed il recupero del vissuto personale in una ottica di superamento delle difficoltà e concretizzazione di relazioni interpersonali stabili.

- **Personale**

In ogni struttura di tipo familiare per minori, indipendentemente dal tipo di gestione pubblica o privata, devono essere impiegate le seguenti risorse:

- coordinatore del servizio;
- personale educativo;
- personale addetto all'assistenza.

Il personale di cui sopra individuato dal soggetto gestore dovrà essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

- a) coordinatore del servizio: laurea ad indirizzo socio-psico-pedagogico unitamente ad una comprovata e significativa esperienza nel settore, ovvero diploma regionale di Educatore Professionale di durata non inferiore a 2400 ore conseguito in Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 18 del 4 settembre 2001, oppure conseguito in altre regioni, con esperienza almeno triennale come educatore nei servizi socio-educativi per minori, ovvero, in subordine, titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università, integrato da una esperienza almeno quinquennale di coordinamento di servizi socioeducativi per minori;
- b) educatori:
 - laurea triennale in educazione professionale, ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 "Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502" e del D.M. 2 aprile 2001 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie";
 - laurea triennale in classe 18 "Scienze dell'educazione e della formazione", definita nel D.M. 4 agosto 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree sanitarie";
 - laurea quadriennale in scienze dell'educazione o in pedagogia;
 - lauree specialistiche: ai sensi del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche", in: classe n. 56/S "Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi", classe n. 65/S "Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua"; classe n. 87/S, "Classe delle lauree specialistiche in scienze pedagogiche";
 - diploma regionale di Educatore Professionale di durata non inferiore a 2400 ore conseguito in Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 18 del 4 settembre 2001, oppure conseguito in altre regioni;
 - titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università ed esperienza almeno quinquennale con ruolo educativo in un servizio socio educativo per minori;
- c) addetto all'assistenza: titolo finale di studio di scuola secondaria di primo grado, integrato

da attestato di qualifica professionale O.S.S. - Operatore socio-sanitario ovvero da attestato di qualifica professionale ADEST - Assistente domiciliare e dei servizi tutelari conseguito in Valle d'Aosta o di attestato analogo conseguito in altre regioni.

Il coordinatore del servizio svolge le seguenti funzioni:

- è il referente del soggetto gestore all'interno della struttura e garantisce la corretta gestione del servizio. Assicura il passaggio di informazioni e svolge una azione di promozione e sensibilizzazione nei confronti dell'ente;
- coordina tutto il personale operante all'interno della struttura e garantisce inoltre il rispetto della disciplina interna;
- garantisce una efficiente gestione dei servizi della struttura individuando le soluzioni più idonee e i risultati da raggiungere;
- assicura la predisposizione e l'attuazione dei turni di lavoro del personale;
- elabora in collaborazione con gli operatori il piano di lavoro della struttura;
- organizza e conduce incontri periodici di programmazione e di verifica degli interventi;
- integra le attività assistenziali con gli interventi socio-educativi;
- garantisce il flusso delle informazioni ai vari livelli;
- verifica e propone l'approvvigionamento;
- assicura la raccolta e la tutela di tutti i dati e le informazioni relative alla struttura ed ai singoli ospiti;
- cura l'inserimento dell'ospite;
- assicura, dopo un iniziale periodo di osservazione, l'elaborazione, attuazione, verifica e valutazione di un piano di lavoro individualizzato per ogni singolo utente, in collaborazione con tutti gli operatori socio-sanitari interessati;
- favorisce la qualità delle prestazioni e del servizio attraverso:
 - c) la promozione di atteggiamenti e comportamenti professionali;
 - d) la partecipazione attiva degli operatori nell'individuare soluzioni migliorative dell'organizzazione;
 - e) il confronto con altre strutture del territorio;
- assicura i rapporti con i familiari, i volontari ed altre figure ed organizzazioni esterne;
- promuove l'organizzazione e la realizzazione di interventi formativi e di aggiornamento, sia per la propria figura, che per il restante personale;
- favorisce una gestione del servizio trasparente, attraverso modalità di partecipazione e di informazione all'esterno.

L'educatore svolge le seguenti funzioni:

- provvede alla assistenza diretta al minore;
- elabora, in collaborazione con tutti gli operatori socio-sanitari interessati, il piano di lavoro individualizzato per ogni minore a lui affidato;
- provvede alla realizzazione pratica quotidiana del piano di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi educativi individuati;
- partecipa alle periodiche riunioni di programmazione e di verifica sia interne che esterne al servizio;
- partecipa alla organizzazione ed alla realizzazione di interventi formativi e di aggiornamento.

Il personale addetto all'assistenza svolge le seguenti funzioni:

- assistenza diretta al minore;
- aiuto domestico, pulizia dei locali, lavanderia, stireria e preparazione pasti;
- prestazione igienico-sanitarie complementari alle attività di assistenza e di tutela;
- animazione.

A tutto il personale deve essere garantita l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi. Tutte le strutture, gli ospiti ed il personale devono essere adeguatamente coperti da assicurazione.

C) CENTRI DI VACANZA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI TEMPORANEI

- **Definizione e finalità**

I centri di vacanza per minori sono strutture a carattere residenziale e/o semiresidenziale con funzioni prevalentemente aggregative, ludiche e socializzanti temporaneamente integrative del ruolo educativo della famiglia e della scuola.

- **Destinatari e capacità ricettiva**

I centri di vacanza per minori possono accogliere un massimo di n.80 minori in età compresa tra 3 e 18 anni non compiuti.

- **Caratteristiche tecniche**

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, accessibilità, igiene e sicurezza, le strutture di cui al presente punto dovranno possedere i requisiti minimi indicati nell'allegato A del DM 21 maggio 2001, n. 308.

- **Ammissioni**

La domanda di ammissione a cura dell'esercente la potestà parentale, deve essere inoltrata all'ente o all'organismo gestore del servizio e corredata da documentazione essenziale indispensabile per valutare il possesso in capo al minore stesso dei requisiti sanitari compatibili con la vita comunitaria.

- **Funzionamento**

I centri di vacanza residenziali devono garantire il funzionamento 24 ore su 24 per tutto il periodo predeterminato (turno).

I centri di vacanza semiresidenziali devono garantire il funzionamento per almeno 8 ore al giorno per almeno 5 giorni alla settimana per tutto il periodo predeterminato (turno).

I centri di vacanza residenziali e semiresidenziali svolgono attività di tipo educativo-ludico-ricreativo intese a educare il minore alla vita di relazione, promuovere e favorire l'autonomia delle scelte, lo sviluppo e l'espressione delle sue capacità creative nonché l'armonica formazione della sua identità personale e sociale.

- **Personale**

In ogni centro di vacanza sia residenziale che semiresidenziale devono essere impiegate le seguenti risorse:

- coordinatore del servizio
- personale educativo
- personale addetto all'assistenza.

Il personale di cui sopra individuato dal soggetto gestore dovrà essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

- a) coordinatore del servizio: laurea ad indirizzo socio-psico-pedagogico unitamente ad una comprovata e significativa esperienza nel settore, ovvero diploma regionale di Educatore Professionale di durata non inferiore a 2400 ore conseguito in Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 18 del 4 settembre 2001, oppure conseguito in altre regioni, con esperienza almeno triennale come educatore nei servizi socio-educativi per minori, ovvero, in subordine, titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università, integrato da una esperienza almeno quinquennale di coordinamento di servizi socioeducativi per minori;
- b) educatori:
 - laurea ad indirizzo socio-psico-pedagogico;
 - laurea triennale in educazione professionale, ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 "Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502" e del D.M. 2 aprile 2001 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie";
 - diploma regionale di Educatore Professionale di durata non inferiore a 2400 ore conseguito in Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 18 del 4 settembre 2001, oppure conseguito in altre regioni;
 - titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo socio-psico-pedagogico valido per l'iscrizione all'università;
 - titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università ed esperienza almeno triennale nel settore.
- c) addetto all'assistenza: titolo finale di studio di scuola secondaria di primo grado, integrato da attestato di qualifica professionale O.S.S. - Operatore socio-sanitario ovvero da attestato di qualifica professionale ADEST - Assistente domiciliare e dei servizi tutelari conseguito in Valle d'Aosta o di attestato analogo conseguito in altre regioni.

Il coordinatore del servizio svolge le seguenti funzioni:

- è il referente del soggetto gestore all'interno della struttura e garantisce la corretta gestione del servizio. Assicura il passaggio di informazioni e svolge una azione di promozione e sensibilizzazione nei confronti dell'ente;
- coordina tutto il personale operante all'interno della struttura e garantisce inoltre il rispetto della disciplina interna;
- garantisce una efficiente gestione dei servizi della struttura individuando le soluzioni più idonee e i risultati da raggiungere;
- assicura la predisposizione e l'attuazione dei turni di lavoro del personale;
- elabora in collaborazione con gli operatori il piano di lavoro della struttura;
- organizza e conduce incontri periodici di programmazione e di verifica degli interventi;
- integra le attività assistenziali con gli interventi socio-educativi;
- garantisce il flusso delle informazioni ai vari livelli;
- verifica e propone l'approvvigionamento;
- assicura la raccolta e la tutela di tutti i dati e le informazioni relative alla struttura ed ai singoli ospiti;
- cura l'inserimento dell'ospite;
- assicura, dopo un iniziale periodo di osservazione, l'elaborazione, attuazione, verifica e valutazione di un piano di lavoro individualizzato per ogni singolo utente, in collaborazione con tutti gli operatori socio-sanitari interessati;
- favorisce la qualità delle prestazioni e del servizio attraverso:
 - e) la promozione di atteggiamenti e comportamenti professionali;
 - f) la partecipazione attiva degli operatori nell'individuare soluzioni migliorative dell'organizzazione;
 - c) il confronto con altre strutture del territorio;
- assicura i rapporti con i familiari, i volontari ed altre figure ed organizzazioni esterne;
- promuove l'organizzazione e la realizzazione di interventi formativi e di aggiornamento, sia per la propria figura, che per il restante personale;
- favorisce una gestione del servizio trasparente, attraverso modalità di partecipazione e di informazione all'esterno.

L'educatore svolge le seguenti funzioni:

- provvede alla assistenza diretta al minore;
- predisporre, in collaborazione con tutti gli operatori interessati il piano di lavoro delle attività ludiche ed educative da realizzare nel Centro di vacanza comprese, in caso di situazioni particolari, attività individualizzate;
- provvede alla realizzazione pratica quotidiana del piano di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi educativi individuati;
- partecipa alle periodiche riunioni di programmazione e di verifica sia interne che esterne al servizio;
- partecipa alla organizzazione ed alla realizzazione di interventi formativi e di aggiornamento.

Il personale addetto all'assistenza svolge le seguenti funzioni:

- assistenza diretta al minore;
- aiuto domestico, pulizia dei locali, lavanderia, stireria e preparazione pasti;
- prestazione igienico-sanitarie complementari alle attività di assistenza e di tutela;
- animazione.

A tutto il personale deve essere garantita l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi. Tutte le strutture, gli ospiti ed il personale devono essere adeguatamente coperti da assicurazione.

D) ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA**• Definizione**

L'Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.) è un servizio a favore dei minori e dei nuclei familiari, connotati da aspetti di fragilità e marginalità, in cui le funzioni educative risultino carenti o compromesse. Con il servizio di assistenza domiciliare educativa si intende garantire il legame tra minore e famiglia d'origine, nonché tra nuclei familiari e ambiente circostante, in un'ottica di integrazione tra servizi con comuni obiettivi di allontanamento dal rischio di deprivazione ed emarginazione del minore, di valorizzazione delle competenze genitoriali e di promozione di contesti sociali più tutelanti.

Nel caso eccezionale di presa in carico di giovani adulti, in età compresa tra 18 e 21 anni l'ottica dell'intervento è definita dalla necessità di favorire il raggiungimento dell'autonomia.

• Finalità

L'Assistenza Domiciliare Educativa si propone:

- l'allontanamento del rischio di deprivazione ed emarginazione:
 - mantenendo il minore in famiglia attraverso il recupero delle risorse potenziali della famiglia stessa ed il rafforzamento delle figure parentali;
 - attivando le risorse e potenzialità rintracciabili nella famiglia e sul territorio;
 - costruendo una rete di legami tra minori e famiglie di origine e tra queste e ambiente circostante (scuola, vicinato, comunità locale);
 - svolgendo funzioni educative a supporto delle carenze genitoriale;
 - prevenendo la cronicizzazione di situazioni di sofferenza psico fisica sociale dei minori in difficoltà;
- il contenimento del danno derivante da condotte inadeguate degli adulti di riferimento nei confronti dei minori:
 - collaborando nell'applicazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti degli organi giudiziari;
 - monitorando le condizioni di vita, ambientali e relazionali dei minori;

- supportando le figure genitoriali in percorsi di riappropriazione del proprio ruolo educativo;
- l'approfondimento delle funzioni educative presenti nel nucleo nell'ambito dell'attività di valutazione (diagnosi e prognosi) da parte dell'équipe socio sanitaria competente :
 - valutando le condizioni di vita, ambientali e relazionali dei minori;
 - valutando le risorse potenziali della famiglia e la praticabilità di un percorso di rafforzamento delle competenze educative delle figure parentali a seguito degli interventi effettuati in favore del nucleo.

- **Destinatari**

Sono destinatari dell'Assistenza Domiciliare Educativa i minori prioritariamente di età compresa tra 0 e 15 anni, in carico alle équipes socio-sanitarie territoriali.

Sono anche destinatari i minori di età compresa tra 15 e 18 anni e, in via eccezionale, giovani adulti tra 18 e 21 anni, in situazioni di disagio con progetti mirati al raggiungimento dell'autonomia.

- **Ammissioni e Dimissioni**

L'ammissione e la dimissione è definita dalla équipe socio sanitaria territoriale che ha in carico la situazione del minore e della sua famiglia, in collaborazione con l'educatore del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa.

La presa in carico educativa è supportata dal progetto educativo individualizzato redatto dall'educatore ed è documentata dall'accordo di collaborazione tra operatori, famiglia e minore laddove opportuno.

L'accordo di collaborazione, se il progetto è in favore di un giovane adulto (18/21 anni) è siglato dagli operatori, dall'interessato e laddove opportuno dai genitori.

- **Funzionamento**

Il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.) garantisce il suo intervento in favore dei minori e delle loro famiglie nei giorni feriali in un orario che deve articolarsi in modo flessibile, in base alle esigenze dell'utenza, tra le ore 8.00 e le ore 20.00, fatte salve situazioni particolari che necessitano di una organizzazione oraria diversa. In casi eccezionali, l'intervento dovrà essere garantito nei giorni festivi.

- **Personale**

Nel servizio di Assistenza Domiciliare Educativa devono essere impiegate le seguenti risorse:

- coordinatore del servizio;
- personale educativo.

Il personale di cui sopra individuato dal soggetto gestore dovrà essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

- a) coordinatore del servizio: laurea ad indirizzo socio-psico-pedagogico unitamente ad una comprovata e significativa esperienza nel settore, ovvero diploma regionale di Educatore Professionale di durata non inferiore a 2400 ore conseguito in Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 18 del 4 settembre 2001, oppure conseguito in altre regioni, con esperienza almeno triennale come educatore nei servizi socioeducativi per minori, ovvero, in subordine, titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università, integrato da una esperienza almeno quinquennale di coordinamento di servizi socioeducativi per minori;
- b) educatori:
- laurea triennale in educazione professionale, ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 "Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502" e del D.M. 2 aprile 2001 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie";
 - laurea triennale in classe 18 "Scienze dell'educazione e della formazione", definita nel D.M. 4 agosto 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree sanitarie";
 - laurea quadriennale in scienze dell'educazione o in pedagogia;
 - lauree specialistiche: ai sensi del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche", in: classe n. 56/S "Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi", classe n. 65/S "Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua"; classe n. 87/S, "Classe delle lauree specialistiche in scienze pedagogiche";
 - diploma regionale di Educatore Professionale di durata non inferiore a 2400 ore conseguito in Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 18 del 4 settembre 2001, oppure conseguito in altre regioni;
 - titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università ed esperienza almeno quinquennale con ruolo educativo in un servizio socio educativo per minori.

E) SERVIZIO PER GLI INCONTRI PROTETTI IN FAVORE DI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE

• Definizione

Il servizio di visite protette in favore di minori e delle loro famiglie si pone come un contesto importante nell'ambito della tutela del minore e della cura dei suoi legami familiari significativi, nonché nel supporto alla genitorialità, con particolare riferimento a situazioni di conflittualità intrafamiliare e di pregiudizio per il minore.

- **Finalità**

Il servizio di visite protette in favore di minori e delle loro famiglie si pone l'obiettivo di facilitare, vigilare e monitorare gli incontri tra minore e familiari anche in ottemperanza alle disposizioni dell'autorità giudiziaria, nell'ambito di un progetto di presa in carico della équipe socio sanitaria territoriale, con la finalità di ristrutturare relazioni familiari critiche.

- **Destinatari**

Sono destinatari del servizio di visite protette in favore di minori e delle loro famiglie i minori prioritariamente di età compresa tra 0 e 15 anni, in carico alle équipes socio-sanitarie territoriali.

- **Caratteristiche tecniche**

Il servizio di visite protette in favore di minori e delle loro famiglie dovrà possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati ad uso di civile abitazione.

- **Ammissioni e Dimissioni**

L'ammissione e la dimissione è definita dalla équipe socio sanitaria territoriale che ha in carico la situazione del minore e della sua famiglia, in collaborazione con l'educatore del servizio di visite protette in favore di minori e delle loro famiglie.

- **Funzionamento**

Il servizio di visite protette in favore di minori e delle loro famiglie garantisce il suo intervento in favore dei minori e delle loro famiglie nei giorni feriali in un orario che deve articolarsi in modo flessibile, in base alle esigenze dell'utenza, tra le ore 8.00 e le ore 20.00, fatte salve situazioni particolari che necessitano di una organizzazione oraria diversa. In casi eccezionali, l'intervento dovrà essere garantito nei giorni festivi.

- **Personale**

Nel servizio di servizio di visite protette in favore di minori e delle loro famiglie devono essere impiegate le seguenti risorse:

- coordinatore del servizio;
- personale educativo.

Il personale di cui sopra individuato dal soggetto gestore dovrà essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

- a) coordinatore del servizio: laurea ad indirizzo socio-psico-pedagogico unitamente ad una comprovata e significativa esperienza nel settore, ovvero diploma regionale di Educatore Professionale di durata non inferiore a 2400 ore conseguito in Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 18 del 4 settembre 2001, oppure conseguito in altre regioni, con

esperienza almeno triennale come educatore nei servizi socioeducativi per minori, ovvero, in subordine, titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università, integrato da una esperienza almeno quinquennale di coordinamento di servizi socioeducativi per minori;

b) educatori:

- laurea triennale in educazione professionale, ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 “Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502” e del D.M. 2 aprile 2001 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie”;
- laurea triennale in classe 18 “Scienze dell'educazione e della formazione”, definita nel D.M. 4 agosto 2000 recante “Determinazione delle classi delle lauree sanitarie”;
- laurea quadriennale in scienze dell'educazione o in pedagogia;
- lauree specialistiche: ai sensi del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche", in: classe n. 56/S “Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi”, classe n. 65/S “Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua”; classe n. 87/S, “Classe delle lauree specialistiche in scienze pedagogiche”;
- diploma regionale di Educatore Professionale di durata non inferiore a 2400 ore conseguito in Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 18 del 4 settembre 2001, oppure conseguito in altre regioni;
- titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università ed esperienza almeno quinquennale con ruolo educativo in un servizio socio educativo per minori.